



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI: NORMATIVA, CASISTICA, QUESTIONI DI ATTUALITÀ

GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI TRA NORME PRIMARIE, REGOLE TECNICHE E LEGISLAZIONE EMERGENZIALE

ANNALISA DE VIVO
Ufficio legislativo CNDCEC

13 DICEMBRE 2021

In collaborazione con

GRUPPO24ORE

D.LGS. 90/2017 DI MODIFICA DEL D.LGS. 231/2007 IN
VIGORE DAL 4 LUGLIO 2017 (QUARTA DIRETTIVA)

REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC EMANATE IL 23 GENNAIO
2019
OPERATIVE DAL 1° GENNAIO 2020

LINEE GUIDA CNDCEC (MAGGIO 2019 - IN CORSO DI
AGGIORNAMENTO)

D. LGS. 125/2019 DI MODIFICA DEL
D.LGS. 231/2007 (QUINTA DIRETTIVA)

DECRETO MEF/MISE PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI
TITOLARI EFFETTIVI (TERMINE SCADUTO IL 3 LUGLIO 2020)

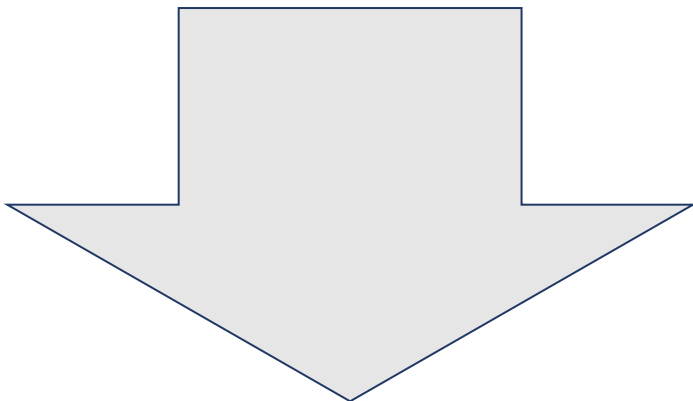
D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76
(C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO	RIFERIMENTI DECRETO 231/2007	
Autovalutazione del rischio	Art. 15, 16	
Valutazione del rischio cliente/prestazione professionale	Art.17	
Adeguate verifica della clientela	Artt. 17-22	
Adeguate verifica semplificata	Art. 23	
Adeguate verifica rafforzata	Artt. 24-25	
Esecuzione da parte di terzi	Artt. 26-30	
Conservazione dei dati	Artt. 31-34	3
Segnalazione di operazioni sospette	Artt. 35-41	
Astensione	Art. 42	
Comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni all'art. 49	Art. 51	
Comunicazioni oggettive	Art.47	
Adozione di procedure interne e formazione del personale	Art. 16	
Adempimenti degli Organi di controllo (<i>qualora presenti</i>)	Art. 46	

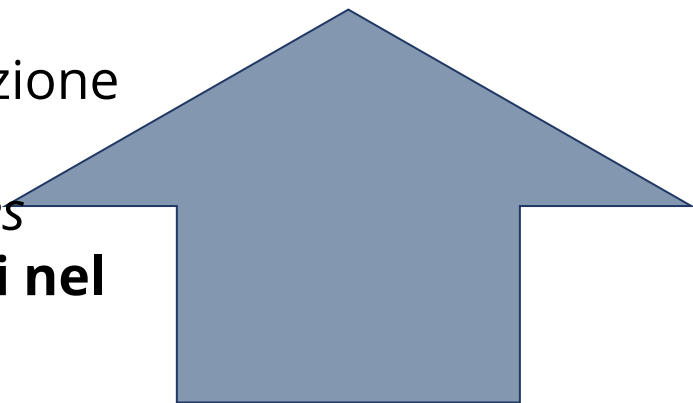


- Organigramma/Deleghe interne
- Diffusione della normativa/manualistica AML
- Formazione del personale
- Organizzazione degli adempimenti:
*adozione di procedure per l'autovalutazione,
l'adeguata verifica, la conservazione, le SOS e le
comunicazioni al MEF*

L'ADOZIONE DI PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO



L'adozione di procedure per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, in precedenza solo «suggerita», è divenuta oggi **necessaria, ancorché in modalità proporzionate all'attività, alle dimensioni e alla complessità**



Il D.Lgs. 231/2007 ne prevede infatti l'adozione con riferimento ad una serie di obblighi, demandando l'emanazione delle *guidelines* (regole tecniche) agli **ordini professionali nel loro ruolo di organismi di autoregolamentazione** (art. 11, co. 2)

IL RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI



Sono “organismi di autoregolamentazione”:

1) gli ordini professionali e le loro articolazioni territoriali

2) i consigli di disciplina

Gli organismi di autoregolamentazione:

- elaborano regole tecniche
- promuovono e controllano il rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti
- irrogano sanzioni disciplinari



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Strumenti forniti agli Ordini per:

- **promuovere l'osservanza** della normativa antiriciclaggio/fdt da parte degli iscritti (e loro dipendenti/collaboratori)
- **controllare l'osservanza** della normativa da parte degli iscritti (e loro dipendenti/collaboratori)



Piano di formazione antiriciclaggio/fdt e **Corso E-learning su Regole Tecniche**



Questionario per la rilevazione di dati e informazioni

Strumenti forniti agli Iscritti per agevolare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio (autovalutazione del rischio, formazione, adeguata verifica dei clienti, conservazione) attraverso apposite procedure e metodologie



- **Regole Tecniche**
- **Linee Guida**
- **Corso E-learning su Regole Tecniche**
- **Piano di Formazione** antiriciclaggio/fdt



DOCUMENTO

“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”

Gennaio 2019

LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC:

- AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO
- ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
- CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

Il D.Lgs.
231/2007 fa
riferimento più
volte alle
«**procedure**» ai
fini di presidio
antiriciclaggio;
in particolare:

Art. 11: (...) Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'**elaborazione** e **aggiornamento** di **regole tecniche**, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del **Comitato di sicurezza finanziaria**, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i **professionisti** sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione (...)

Art. 15: 1. (...) gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'**analisi** e la **valutazione** dei **rischi** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività. 2. I soggetti obbligati, adottano **procedure oggettive e coerenti** rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (...)

Art. 16: I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le **procedure**, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15 (...)



DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231.
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

ART. 2, CO.2, D.LGS. 231/2007

Le misure antiriciclaggio sono **proporzionate** al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione

La loro applicazione tiene conto della **peculiarità dell'attività**, delle **dimensioni** e della **complessità** proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale

Le **procedure**, la **modulistica** e le **metodologie** sono individuate dai singoli soggetti obbligati, rispettando la normativa primaria (D.Lgs. 231/2007), la regolamentazione di categoria (Regole Tecniche) ed eventualmente i suggerimenti operativi delle Linee guida

LE REGOLE TECNICHE CNDCEC (INDICE)

REGOLA TECNICA	ARGOMENTO
1	AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO
2	ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
	2.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	2.1.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE
	2.1.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO
	2.1.3. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO
	2.2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI
	2.3. ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA
	2.4. ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
	2.5. ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
	2.6. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
	2.7. TITOLARE EFFETTIVO
3	CONSERVAZIONE
	3.1. CONSERVAZIONE CARTACEA
	3.2. CONSERVAZIONE INFORMATICA
	3.3. CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI
	3.4. CONSERVAZIONE NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

LE LINEE GUIDA CNDCEC (MODULISTICA)

L'utilizzo sistematico di
appropriata modulistica
contribuisce a dimostrare
l'adozione di procedure



MODULISTICA ALLEGATA ALLE LINEE GUIDA CNDCEC

AV.0	Autovalutazione del rischio
AV.1	Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica
AV.2	Check-list ai fini della formazione del fascicolo del cliente
AV.3	Istruttoria cliente
AV.4	Dichiarazione del cliente
AV.5	Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 D.Lgs. 231/2007
AV.6	Dichiarazione di astensione del professionista
AV.7	Procedura di controllo costante

LEGISLAZIONE EMERGENZIALE E PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Art. 2 Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 122, è inserito il seguente:

Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, **può sospendere**, per un periodo non superiore a trenta giorni, **gli effetti delle comunicazioni delle cessioni**, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 **che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo**. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

A) alla **coerenza** e alla **regolarità** dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

B) ai dati afferenti ai **crediti oggetto di cessione** e ai **soggetti che intervengono** nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

C) ad **analoghe cessioni effettuate in precedenza** dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.


2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al co. 1, **la comunicazione si considera non effettuata** e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al co. 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del co. 2.

4. **I soggetti obbligati di cui all'art. 3 del D.Lgs. 231/2007, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli artt. 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 del predetto D.Lgs. 231/2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.**

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

LE NOVITÀ DEL DECRETO «ANTIFRODE»



ART. 35 D.LGS. 231/2007

**SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONI SOSPETTE**



ART. 42 D.LGS. 231/2007

**OBBLIGO DI
ASTENSIONE**



ATTENZIONE

Gli obblighi di astensione e segnalazione di cui al Decreto antifrode **riguardano** esclusivamente

I **cessionari** che sono destinatari della normativa antiriciclaggio ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2007

Intermediari bancari e finanziari (co. 2)

Altri operatori finanziari (co. 3)

Professionisti (co. 4)

Altri operatori non finanziari (co. 5)

Prestatori dei servizi di gioco (co. 6)

OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

1) Apposizione visto di conformità

- Regola tecnica CNDCEC n. 2 – tabella 1 - prestazioni a rischio inerente «non significativo»
- Il visto di conformità è elencato tra le prestazioni a rischio inerente «non significativo»
- In relazione a tali prestazioni l'adeguata verifica è sostituita da una «regola di condotta» consistente, nel caso del rilascio del visto di conformità, nella sola acquisizione e conservazione di copia del documento di identità del cliente

1) APPOSIZIONE VISTO DI CONFORMITÀ (RT CNDCEC n. 2)

«la rilevazione di un rischio “non significativo” si pone sempre a valle di un processo di **valutazione** che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal soggetto obbligato, il quale potrà pertanto adottare esclusivamente le regole di condotta sopra descritte, **salvo particolari situazioni**»

Alla luce della legislazione emergenziale e dei provvedimenti UIF appare evidente che in questo caso la regola di condotta semplificata prevista dalla tabella 1 **non possa** trovare applicazione

Il professionista dovrà effettuare **l'adeguata verifica previa valutazione del rischio effettivo** secondo la regola tecnica CNDCEC n. 2

OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI


2) Comunicazione della cessione

- La relativa prestazione professionale non figura tra quelle elencate nella tabella 2 della regola tecnica CNDCEC n. 2
- Il professionista dovrà attribuire il rischio inerente tenendo conto delle indicazioni fornite da UIF (*infra*)
- Il rischio inerente potrebbe quindi essere «abbastanza significativo» o «molto significativo» (**soluzione interpretativa**)



SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI
COMPORTAMENTI ANOMALI –
OPERATIVITÀ CONNESSA CON ILLECITI
FISCALI (NOVEMBRE 2020)

Identificativo Schema	Tipologia schema
A	Utilizzo e/o emissione di fatture per operazioni inesistenti
B	Frodi sull'IVA intracomunitaria
C	Frodi fiscali internazionali
D	Cessione di crediti fittizi e indebiti utilizzi



Art. 24 D.Lgs. 231/2007



```
graph TD; A[Art. 24 D.Lgs. 231/2007] --> B[I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela]; B --> C[Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette];
```

I soggetti obbligati **in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica** della clientela

23

Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della **clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate** e, in ogni caso, **rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette**

CLIENTE

Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale

Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio

Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale

Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari

Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante

Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta

PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE

Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato

Prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento

Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività

GEOGRAFICI

Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI

Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose

Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali

Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche

N.B. L'adeguata verifica **rafforzata** trova adozione **obbligatoriamente** in caso di:

- rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni che coinvolgono **Paesi terzi ad alto rischio** individuati dalla Commissione europea;
- rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con **clienti e relativi titolari effettivi** che siano **persone politicamente esposte**, a esclusione delle ipotesi in cui le stesse PEP agiscano in veste di organi della Pubblica Amministrazione

Gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 231/2007, possono:

- individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di modificare o integrare l'elenco previsto dalla norma (art. 24 co. 2);
- stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma (art. 25), da adottare in situazioni di elevato rischio.

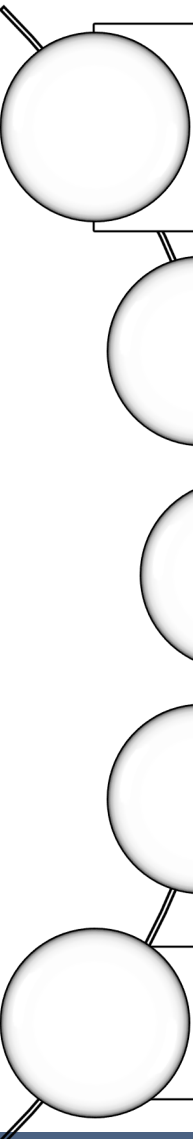
I Professionisti, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, devono:

acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto

intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso della prestazione professionale

definire adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia persona politicamente esposta e, in tal caso, adottare misure di adeguata verifica ulteriori

SUGGERIMENTI DEL CNDCEC (REGOLA TECNICA N. 2.5)



prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali

adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio

verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento

verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo

consultare fonti aperte e social media

Acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità

Verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente

Richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario del Decreto 231/07 o di obblighi equivalenti

Consultazione di banche dati liberamente accessibili

Verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione

Maggiore frequenza del controllo costante

IL SUPERBONUS 110%: CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ ECOBONUS E SISMABONUS

Nel **documento CNDCEC/FNC** è fornito un **quadro d'insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell'apposizione del visto di conformità** sull'apposita comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura.

Nel cap. 3 è disponibile l'elenco della documentazione da controllare per il rilascio del visto.

30

<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1500>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

31

Annalisa De Vivo
Ufficio legislativo CNDCEC
devivo@commercialisti.it